

## Illeciti della persona fisica e dell'ente con prescrizione differenziata

L'art. 22 del DLgs. 231/2001 non contrasta con il principio della ragionevole durata del processo

/ Stefano COMELLINI

La delicata questione dei rapporti tra il procedimento penale a carico della persona fisica, autore del reato presupposto, e il parallelo "tertium genus" a carico dell'ente costituisce uno dei temi ricorrenti della giurisprudenza sul DLgs. [231/2001](#).

Così la Cassazione è dovuta tornare, con la sentenza n. [25764](#) depositata ieri, sulla disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente e, in particolare, sulla sua pretesa illegittimità costituzionale.

È bene ricordare che l'[art. 22](#) del DLgs. 231/2001 prevede che le sanzioni amministrative si prescrivano nel termine di **cinque anni** dalla data di consumazione del reato (comma 1); termine che si interrompe per la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e per la contestazione dell'illecito amministrativo (comma 2). Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (comma 3).

A fronte della riproposizione da parte del ricorrente, la Corte richiama una sua precedente decisione (sentenza n. [28229/2016](#)) con la quale era stata, appunto, dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità del detto art. 22 per assertedo contrasto con gli [artt. 3, 24](#) comma 2, [111](#) Cost., in relazione alla **presunta irragionevolezza** della disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi dall'ente-imputato rispetto a quella prevista per la persona fisica-imputato. Quella, così condivisa, pronuncia ancorava il regime derogatorio della disciplina della prescrizione per l'illecito dell'ente alla particolare e diversa natura di *tertium genus* di quest'ultimo (Cass. n. [38343/2014](#)), nonché all'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità proprio del "sistema 231", nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale. Pertanto, se i due illeciti – della persona fisica e dell'ente – hanno natura differente può giustificarsi un regime derogatorio e differenziato anche con riferimento alla prescrizione.

Si tratta di una disciplina, quella di cui all'art. 22, che non contrasta con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. [111](#) comma 2 Cost.), anche inteso come diritto a **essere giudicato** senza ritardo, con riferimento all'[art. 24](#) Cost. e all'accezione del canone di ragionevole durata in termini di garanzia soggettiva.

Il legislatore ha, infatti, da un lato, introdotto un **termine di prescrizione breve**, pari a soli cinque anni dalla consumazione dell'illecito, nella dichiarata intenzione di contenerne la durata e di non lasciare un tempo eccessivamente ampio per l'accertamento dell'illecito nel corso delle indagini, anche per favorire le esigenze

di certezza di cui necessita l'attività delle imprese; d'altro canto, ha previsto un regime degli effetti interruttivi che replica la disciplina civilistica, stabilendo che, una volta contestato l'illecito amministrativo, "la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio" (art. 22 comma 4).

Si è così realizzato un bilanciamento tra le esigenze di durata ragionevole del processo, con il termine breve di prescrizione, e le esigenze di garanzia, date dall'accuratezza dell'accertamento giurisdizionale riferito alla fattispecie complessa dell'**illecito dell'ente**. Con la conseguenza di una riduzione del rischio di prescrizione qualora, esercitata l'azione penale, si instauri il giudizio, e con il contrappeso dato dalla ridotta durata del termine di prescrizione, fissato per tutti gli illeciti in cinque anni, termine sensibilmente più breve rispetto a quanto previsto dal codice penale.

Infine, la Corte sottolinea come, proprio per ridurre gli **effetti** di una disciplina rigorosa, l'[art. 60](#) del DLgs. 231/2001 dispone che non può procedersi alla contestazione dell'illecito amministrativo nel caso in cui il reato presupposto sia estinto per prescrizione. Ne consegue che, una volta verificatasi la prescrizione del reato presupposto senza che sia stato contestato l'illecito amministrativo decade la potestà sanzionatoria a carico dell'ente. Alla contestazione, infatti, non viene più riconosciuto potere interruttivo della prescrizione.

Da ultimo, occorre rilevare – e anche su questo punto la Corte pronuncia l'infondatezza del ricorso – che il termine di prescrizione stabilito dal più volte citato art. 22 riguarda tanto l'**illecito dell'ente** quanto la sanzione amministrativa definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica (comma 4) e non – come sostenuto dalla società ricorrente – di quella pronunciata a carico dell'imputato del reato presupposto, fatti salvi come si è visto, in entrambe le ipotesi, gli effetti di eventuali cause interruttive (Cass. n. [31854/2021](#)).

Questo perché ben può essere che manchi una sentenza irrevocabile nei confronti dell'imputato persona fisica; il che, ex [art. 8](#) del DLgs. 231/2001, può avvenire quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia, quale, come nel caso di specie, la morte del reo che aveva portato all'**archiviazione** del procedimento nei suoi confronti.